



Prot. n. 1519/D

Treviso, 1 ottobre 2015

OGGETTO: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” - Osservazioni ANCI Veneto e UPI Veneto

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Ai Dirigenti

Ai Titolari di posizione organizzativa

Alla RSU

SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza le osservazioni presentate da ANCI Veneto e UPI Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, in sede di osservatorio regionale e di conferenza permanente Regione - autonomie locali.

Il parere favorevole sul testo del ddl, espresso nelle citate sedi, è stato condizionato all'accoglimento delle osservazioni ed emendamenti presentati.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli



**CONFERENZA PERMANENTE REGIONE – AUTONOMIE LOCALI
OSSERVATORIO REGIONALE
30 settembre 2015**

Oggetto: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

ANCI Veneto e UPI Veneto condividono e apprezzano la scelta strategica della Giunta Regionale che appare finalizzata alla valorizzazione delle autonomie, evitando, al contempo, di procedere all'accentramento regionale delle funzioni amministrative.

Il decentramento delle funzioni rappresenta un valore da perseguire, avvicinando le Istituzioni ai cittadini e favorendo la migliore erogazione dei servizi.

Si intende sottolineare come il disegno di legge in discussione debba rappresentare soltanto una prima importante tappa verso un riordino complessivo delle funzioni, che conduca ad una definizione chiara delle competenze, evitando ogni sovrapposizione, individuando il più efficiente ambito territoriale di erogazione delle competenze, concentrando nei Comuni, nella Città metropolitana e nelle Province – Enti di area vasta le funzioni amministrative con conseguente eliminazione, ove possibile, di altri enti e strutture intermedie.

Sarà al riguardo necessaria una precisa ricognizione di tutta la legislazione regionale di settore finalizzata ad un complessivo adeguamento, con i congrui tempi che tale percorso richiede.

Questa dovrà essere l'occasione anche per adeguare la normativa regionale di settore, per consentire l'esercizio delle funzioni e delle competenze fondamentali proprie della Città metropolitana in armonia con le prerogative ed attribuzioni della Regione medesima e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio e per attribuire alla Città metropolitana ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 agosto 2014 n. 56, nonché per dare piena attuazione alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'art.15 dello Statuto del Veneto”.

Intanto, affinché le scelte contenute nel disegno di legge della Giunta regionale possano effettivamente attuarsi, risulta necessario tenere conto degli effetti pesantissimi derivanti dalle disposizioni nazionali, in particolare dalla legge di stabilità 2015, sui bilanci delle Province e dell'indispensabile coordinamento tra le norme regionali e quelle nazionali, specificamente in materia di gestione del personale.

ANCI Veneto e UPI Veneto ritengono indispensabili le integrazioni di seguito indicate da apportare al disegno di legge della Giunta regionale per poter esprimere la piena condivisione della

ANCI Veneto Via Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 049 8979029 E-mail: anciveneto@anciveneto.org

UPI Veneto - c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422656683 – fax 0422656677
e-mail: urpv@libero.it – direttoregenerale@provincia.treviso.it



proposta, in assenza delle quali verrebbe meno la coerenza del testo con la normativa nazionale e la stessa sostenibilità finanziaria della proposta.

Si indicano di seguito le motivazioni a supporto delle integrazioni richieste, che risultano poi inserite in rosso nel testo del disegno di legge.

ART. 2

Le integrazioni proposte sono finalizzate a chiari in modo esplicito la contestuale riattribuzione alle Province anche delle funzioni di polizia provinciale collegate alle funzioni di competenza regionale (caccia, pesca, agriturismo, ecc.).

La precisazione risulta indispensabile alla luce del necessario coordinamento con quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della Legge 6 agosto 2015 n. 125 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, di conversione del D. L. 78/2015, che prevede che *“Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56”*.

In assenza di disposizioni specifiche regionali, il personale di polizia provinciale *“transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”* (art. 5, comma 1), non potendo più di conseguenza assicurare le attività di vigilanza ittico-venatoria strettamente connesse all’esercizio delle corrispondenti funzioni di competenza regionale.

ART. 5

Il D. M. sulla mobilità del personale, all’articolo 1, comma 3, prevede esplicitamente che esso *“non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro”*.

Attualmente le funzioni esercitate dalle Province sono contenute negli articoli 3 e 21 della L. R. 3/2009. Si tratta quindi di funzioni attribuite dalla Regione; anche l’accordo quadro del 30 luglio 2015 tra Stato e Regioni conferma che *“spetterà alla Regione la gestione delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche (C.P.I.) ad esse preposte”*.

Trattasi, dunque, di funzioni di competenza regionale. Tenuto conto di tale competenza, è evidente che anche il personale deve essere trasferito, entro la data del 31 dicembre 2016 nei ruoli regionali o di altra amministrazione che dovesse essere nel frattempo individuata, con legge nazionale, in accordo tra Stato e Regioni.

ART. 7

Si ritiene più coerente formulare la norma transitoria sulle modalità di gestione delle funzioni attribuite, collegata all’adeguamento delle leggi regionali di settore anziché alla *“nuova organizzazione”* che risulta di incerta interpretazione.



ART. 8

PERSONALE

E' indispensabile integrare le norme sul personale assicurando la coerenza con le disposizioni della Legge 190/2014 (legge di stabilità).

Va chiarito che gli stanziamenti previsti ai commi 2 e 3 coprono solo i costi del personale che esercita le funzioni non fondamentali, escluso quello dedicato ai servizi per l'impiego da finanziare con specifico capitolo di spesa nel bilancio regionale.

Il personale che esercita le funzioni non fondamentali, la cui spesa è posta a carico della Regione dall'art. 8, non può permanere nei ruoli delle Province e della Città metropolitana in virtù di quanto disposta dall'art. 1, commi 421-427 della legge di stabilità.

La legge di stabilità ha imposto infatti che la dotazione organica delle Province è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta in misura pari al 50 per cento (al 30 per cento per la Provincia di Belluno e la Città metropolitana di Venezia).

Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 che prevedono le modalità di ricollocazione del personale.

Nel caso di riattribuzione di funzioni alle Province, come previsto dal disegno di legge in discussione, trova applicazione il comma 427 che prevede che *“le regioni in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 (province e città metropolitana), dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari”*.

Si impone pertanto una previsione che disponga che *“il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali regionali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti”*.

La disposizione risulta oltremodo necessaria in considerazione della imminente pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto ministeriale già sottoscritto dal Ministro, emanato ai sensi del comma 423 della legge di stabilità, che definisce i criteri e le scadenze per la mobilità del personale provinciale soprannumerario verso altri enti e impone, entro il 31 ottobre, l'inserimento del personale delle Province nel portale ministeriale ai fini della ricollocazione.

Lo stesso decreto ministeriale all'art. 3 prevede le modalità da seguire in caso di riordino delle funzioni da parte delle Regioni; per dare attuazione a tale disposizione e rendere coerente la proposta di legge regionale, occorre dunque inserire l'integrazione proposta.

Sarà quindi necessario intervenire a livello ministeriale per rimuovere i vincoli imposti alle assunzioni da parte dei Comuni, oggi previste per tutto il 2016.



DISPOSIZIONI FINANZIARIE

In merito alle disposizioni finanziarie per la copertura dei costi delle funzioni e del personale, pur riconoscendo l'impegno della Regione a reperire risorse in un quadro complessivo della finanza pubblica molto difficile, è necessario sottolineare l'insostenibilità per le Province dello svolgimento di tutte le funzioni con le risorse previste.

Affinché possa raggiungersi il livello minimo di sostenibilità finanziaria che consenta l'espletamento delle funzioni attribuite, è necessario scorporare dal complesso delle funzioni attribuite e finanziate, quelle in materia di politiche sociali attribuite dalla Regione ai sensi degli artt. 131 comma 1, e 138, comma 2, lett. c) della L. R. 13 aprile 2001 n. 11 e successive modificazioni, per il cui esercizio, al netto delle spese di personale, necessitano risorse per almeno 13.500.000,00 Euro annui, da non considerare compresi negli importi indicati all'articolo 8, commi 2 e 3, che riguardano solo le spese di personale delle funzioni non fondamentali diverse dal mercato del lavoro.

Nel caso di riattribuzione delle funzioni in materia sociale alle Province, è pertanto necessario un autonomo finanziamento, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 8.

Inoltre la legge regionale deve prevedere l'integrale copertura finanziaria sia degli oneri del personale che delle spese per l'esercizio delle attività esercitate per le funzioni non fondamentali e non solo della quota di spese di personale che sarà distaccato.



DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale
concernente

“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, detta disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle province, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sentito l’Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014 e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, secondo quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 2
(Funzioni delle province)

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, **nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.**
2. Il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)" e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

**Articolo 3
(Funzioni della Città metropolitana di Venezia)**

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.
2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 4
(Funzioni della Provincia di Belluno)

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

Articolo 5**(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro)**

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l’impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.
2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.
3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l’impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1, **con istituzione di specifico capitolo con dotazione finanziaria diversa da quella prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3.**
4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.
5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

Articolo __
(Disposizioni in materia di funzioni di politiche sociali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, attribuiti dalla Regione ai sensi degli artt. 131 comma 1, e 138, comma 2, lett. c) della L. R. 13 aprile 2001 n. 11 e successive modificazioni, è attribuito alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia per l'anno 2015 un trasferimento di Euro 7.500.000,00 per l'anno 2015, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 60 della L. R. 27 aprile 2015 n. 6, e di Euro 13.500.000 per gli anni 2016 e 2017.

**Articolo 6
(Monitoraggio)**

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, ~~fino all'operatività della nuova organizzazione~~ **fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore**, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.
2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.
2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo ~~massimo~~ di 28.256.000,00 di Euro.
3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in ~~misura non superiore a~~ 40.000.000,00 di Euro annui.
4. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali.
5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali regionali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione. Tali procedure di ricollocazione devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2016.
6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta inserito nei ruoli delle Province e della Città metropolitana di Venezia viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

- a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;
- b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;
- c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;
- d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;
- e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;
- f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

- a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;
- b) per euro 35.300.000 con le risorse allocate nell'Upb nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'Upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si fa fronte:

- a) per l'esercizio 2015.....
- b) per l'esercizio 2016.....

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo – in materia di politiche sociali si fa fronte

- a) per l'esercizio 2015.....
- b) per l'esercizio 2016

5. Per il finanziamento delle spese diverse da quelle di personale necessarie per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, si fa fronte:

- a) per l'esercizio 2015.....
- b) per l'esercizio 2016

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Città metropolitana di Venezia

**NOTE ED EMENDAMENTI AL DDL DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
Allegato alla Dgr. n. 13/DDL del 15 settembre 2015, concernente:**

***“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
PROVINCIALI”***

Note alla rubrica

- In rubrica dovrebbe essere richiamata anche la Città Metropolitana o si dovrebbe fare più semplicemente riferimento agli enti di area vasta;

si propone dunque di sostituire l’originario testo con il seguente:

*“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative **provinciali e della Città Metropolitana di Venezia**”.*

Note all’art 1

comma 1

- Valgono le considerazioni espresse per la rubrica

si propone dunque di sostituire l’originario testo con il seguente:

*1. La presente legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, detta disposizioni per il riordino delle funzioni delle province **e della Città Metropolitana di Venezia**, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sentito l’Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014 e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.*

Note all’art. 3:

comma 2

- va definita la posizione del personale di vigilanza, anche alla luce dell’art 5 del d.l. 78/2015, come convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che prevede: *“Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56”.* Ove la regione non si pronunciasse, le funzioni attribuite attinenti la caccia e la pesca rimarrebbero prive di vigilanza;

si propone dunque di sostituire l’originario testo con il seguente:

2. *Alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2, **nonché le correlate attività di polizia metropolitana.***

comma 3

- è opportuno che la Regione si impegni a valorizzare il ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Venezia, definendo, entro il termine più breve possibile, sia l'ambito delle competenze amministrative connesse alle sue funzioni fondamentali, sia attribuendole ulteriori funzioni e competenze ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

si propone dunque di sostituire l'originario testo con i seguenti:

3. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la Regione **riconosce il ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Venezia valorizzando l'ambito delle competenze amministrative connesse alle sue funzioni, sia fondamentali che attribuite dalla presente legge e conferendole** ulteriori funzioni **e competenze** ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sentito l'Osservatorio regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali **e del Consiglio metropolitano.***
4. ***Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta regionale approva le iniziative per il conseguente adeguamento della legislazione di settore entro il 31 dicembre 2015, da attuarsi in base agli accordi di cui al successivo art. 8, privilegiando i seguenti settori:***
- a) **in materia di governo del territorio, attribuendo al Piano Territoriale Generale e di Coordinamento della Città metropolitana:***
- i. **efficacia prescrittiva e prevalente rispetto ai Piani di Assetto Territoriale degli enti locali compresi nel suo territorio limitatamente alle previsioni logistiche ed infrastrutturali di portata sovracomunale;***
 - ii. **efficacia e valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione;***
- b) **in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, attribuendo alla Città metropolitana:***
- i. **l'approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel territorio metropolitano;***
 - ii. **il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica per piani, programmi, impianti e progetti, con esclusione di quelli di ambito sovra metropolitano;***
 - iii. **i piani d'azione ed i piani di gestione delle aree a valenza naturalistica, culturale, per la messa in sicurezza del territorio e la relativa sorveglianza.***

Note all'art 8

comma 1:

- gli accordi per definire standard, risorse e dotazioni non dovrebbero essere facoltativi, ma obbligatori la definizione degli standard è un metodo, peraltro assolutamente condivisibile, per l'attribuzione delle funzioni ... se lo si riconosce come tale è utile applicarlo a seconda delle opportunità

Commi 2 e 3:

- Il finanziamento delle politiche sociali merita una evidenziazione a parte.

si propone di sostituire l'originario testo con il seguente:

1. *Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città Metropolitana di Venezia, **entro il 1 marzo 2016 sono** definiti gli standard dei servizi,*

- le risorse umane e la dotazione **delle risorse finanziarie e dei beni strumentali necessari all'attuazione delle disposizioni della presente legge.***
- 2.** Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2 e 3, per un importo ~~massimo~~ di 28.256.000,00 di Euro, ***oltre ad euro 7.500.000. annui per i costi di beni e servizi correlati alle funzioni in ambito sociale, socio-educativo e connessi, attribuite ai sensi degli artt. 131 comma 1, e 138, comma 2, lett. c) della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 e successive modificazioni.***
 - 3.** Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2 e 3, è quantificato in ~~misura non superiore a~~ 40.000.000,00 di Euro annui, ***oltre ad euro 13.500.000 annui per i costi di beni e servizi correlati alle funzioni in ambito sociale, socio-educativo e connessi, attribuite ai sensi degli artt. 131 comma 1, e 138, comma 2, lett. c) della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 e successive modificazioni.***

Note all'art 9

Da riformulare in esito alle disposizioni ed agli importi definiti al precedente articolo 8